



azienda pubblica per i servizi alla persona
Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

Deliberazione n. 2 del 21.1.2019

OGGETTO: DIRETTIVE RIVOLTE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 E PER L'ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA IN ESECUZIONE CCNL 21/05/2018 .

L'amministratore unico

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione."*;
- l'articolo 40-bis, comma 1 che dispone che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*;

VISTE le vigenti disposizioni dei Contratti nazionali di lavoro del comparto Regioni e Autonomie locali per il personale non dirigente e da ultimo il CCNL personale non dirigente delle Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto il 21/05/2018;

RICHIAMATO in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 che stabilisce che *"La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilita dalla legge e dal presente*

CCNL, tra delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale”;

- l'articolo 7, comma 4, del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa tra cui *“i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo, i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche... ”;*
- l'articolo 8, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 che stabilisce: *“Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale;”*
- l'articolo 67 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 che stabilisce le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate;
- l'art. 67, comma 7, del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 che stabilisce che *“la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.L.vo n. 75/2017”;*

VISTO il contratto decentrato integrativo a livello di Ente sottoscritti per le singole annualità fino all'anno 2017;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

CONSIDERATO che l'Amministratore Unico ha il compito di formulare indirizzi preventivamente all'avvio delle trattative riferite alla costituzione e riparto del fondo risorse decentrate e alla formulazione ed avvio procedure per la predisposizione del nuovo contratto decentrato integrativo parte normativa, che hanno come esclusiva finalità quella:

- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere la formulazione del nuovo contratto decentrato integrativo a livello di Ente parte normativa in applicazione di quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili anno 2018;
- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto, di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano della performance;

RICHIAMATA la delibera n. 24 del 6.12.2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale;

RITENUTO di impartire alla delegazione di parte pubblica le seguenti direttive e fissare gli obiettivi per la contrattazione decentrata relativa al nuovo contratto collettivo integrativo parte normativa:


- utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il pagamento delle indennità di turno, rischio, maneggio valori, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
- il contratto decentrato parte normativa - i cui primi incontri interlocutori si sono già tenuti - dovrà essere concluso il prima possibile fermo restando che la definizione dei nuovi criteri ed istituti richiederà tempi e stime, anche in considerazione delle ricadute sul fondo risorse decentrate dell'Ente, non compatibili con una chiusura immediata delle trattative;
- per ovviare a un problema di correlazione con le risorse economiche disponibili per l'anno 2018, è opportuno definire e continuare ad applicare per l'anno 2018 il contratto decentrato integrativo parte normativa vigente per l'anno 2017 e gli istituti ivi previsti, rinviando la definizione ed i contenuti del nuovo contratto decentrato e quantificazione delle risorse per i nuovi istituti una volta definito in dettaglio l'impatto sulle risorse economiche;
- la delegazione dovrà procedere alla revisione dei criteri, delle procedure e decorrenza per riconoscimento nuove progressioni orizzontali all'interno della categoria in applicazione/adequamento del nuovo CCNL con attribuzione di budget anche differenziati per categoria/settori;
- le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;
- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzato all'incentivazione di prestazioni o di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato da parte dell'Ente;
- di stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito finanziamento degli istituti contrattuali fissati dal contratto decentrato integrativo, siano destinate alla performance organizzativa e al premio individuale in relazione alla produttività e al miglioramento dei servizi istituzionali resi all'utenza;
- di precisare che i compensi di cui sopra diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili di Servizi titolari di Posizione Organizzativa, in particolare la formulazione che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
- di avviare le opportune valutazioni per istituire l'indennità di reperibilità in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'Azienda

DELIBERA

1. di approvare le seguenti direttive per la delegazione trattante di parte pubblica e fissare gli obiettivi riportati di seguito per la contrattazione decentrata relativa al nuovo contratto collettivo integrativo parte normativa:

- utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il pagamento delle indennità di turno, rischio, maneggio valori, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
- il contratto decentrato parte normativa - i cui primi incontri interlocutori si sono già tenuti - dovrà essere concluso il prima possibile fermo restando che la definizione dei nuovi criteri ed istituti richiederà tempi e stime, anche in considerazione delle ricadute sul fondo risorse decentrate dell'Ente, non compatibili con una chiusura immediata delle trattative;
- per ovviare a un problema di correlazione con le risorse economiche disponibili per l'anno 2018, è opportuno definire e continuare ad applicare per l'anno 2018 il contratto decentrato integrativo parte normativa vigente per l'anno 2017 e gli istituti ivi previsti, rinviando la definizione ed i contenuti del nuovo contratto decentrato e quantificazione delle risorse per i nuovi istituti una volta definito in dettaglio l'impatto sulle risorse economiche;
- la delegazione dovrà procedere alla revisione dei criteri, delle procedure e decorrenza per riconoscimento nuove progressioni orizzontali all'interno della categoria in applicazione/adeguamento del nuovo CCNL con attribuzione di budget anche differenziati per categoria/settori;
- le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;
- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzato all'incentivazione di prestazioni o di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato da parte dell'Ente;
- di stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito finanziamento degli istituti contrattuali fissati dal contratto decentrato integrativo, siano destinate alla performance organizzativa e al premio individuale in relazione alla produttività e al miglioramento dei servizi istituzionali resi all'utenza;
- di precisare che i compensi di cui sopra diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili di Servizi titolari di Posizione Organizzativa, in particolare la formulazione che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
- di avviare le opportune valutazioni per istituire l'indennità di reperibilità in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'Azienda

2. Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alla Delegazione trattante di parte pubblica, alle R.S.U., alle OO.SS. e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione personale – contrattazione integrativa decentrata


 L'Amministratore Unico
 Ornella Antonietta Silvestro
 Ornella Antonietta Silvestro